

SUPPLEMENTO N. 60 DEL 29-12-2005

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI MUZZARELLI, BARBIERI, PIRONI

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 9 DICEMBRE 1993, N. 42 "ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI"

Oggetto consiliare n. 936

RELAZIONE

Il progetto di legge di modifica della normativa relativa alla professione di maestro di sci risponde all'esigenza di riconoscere un'ulteriore figura di maestro di sci, rispetto a quelle esistenti del maestro di discipline alpine e discipline nordiche.

Infatti, negli ultimi anni la disciplina dello snowboard ha raggiunto, con una crescita esponenziale, un numero di praticanti molto elevato tale da creare la necessità di avere luoghi esclusivi dove praticarla, e professionisti specialisti nell'insegnamento della stessa.

Si è reso pertanto necessario dare una risposta all'utenza, considerando che questo professionista, che esercita l'attività con una "tavola" insegna percorsi ed evoluzioni del tutto differenti da quelle dell'alpino e del nordico e non è più necessario che acquisisca insegnamenti di altre tecniche, ma che si dedichi totalmente a questo tipo di tecnica per tutta la durata del corso di formazione.

Le altre Regioni hanno, nel tempo, modificato le proprie normative ed introdotto nelle proprie leggi, con la stessa dignità delle altre, la figura del maestro di snowboard.

Questa modifica alla legge regionale sulla professione di maestro di sci, si prefigge, inoltre di dare maggiore snellezza alla composizione delle Commissioni d'esame preposte alla abilitazione alla professione, riducendo il numero dei componenti delle stesse e di dare alcune ulteriori direttive in merito all'apertura delle scuole dove si insegnano le diverse tecniche.

Passando all'esame dell'articolato, gli articoli 1 e 2 si limitano a inserire la disciplina nel testo normativo vigente.

L'articolo 3, inoltre, riguarda modifiche alla composizione della Sottocommissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci, riducendo i componenti tecnici della stessa al fine di assicurare maggior rapidità e snellezza nello svolgimento delle prove pratiche. Resta confermata, invece la composizione della Commissione d'esame, preposta agli esami finali, nei quali è indispensabile la partecipazione di tutte le componenti, tecniche e culturali, previste dalla normativa.

Nell'articolo 4 relativo alle scuole di sci ci si pone innanzitutto l'obiettivo di evitare la proliferazione di scuole nel territorio, salvo dimostrate necessità di mercato, al fine di rafforzare il senso di unità degli importanti operatori che sono fondamentali per la qualità delle stazioni invernali.

Si cerca inoltre di dare continuità temporale all'attività svolta e garantire nella scuola la presenza contestuale di un numero minimo di maestri.

Si prevede infatti la necessaria continuità dell'attività e viene limitato a 6 il numero minimo del corpo docente.

Si evidenzia inoltre il ruolo del Comune nella valutazione di congruità e adeguatezza della sede della scuola.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Modifiche all'art. 4

Il comma 5 dell'art. 4 della L.R. 9 dicembre 1993, n. 42 "Ordinamento della professione di maestro di sci" è sostituito dal seguente:

«5. □ Il programma dei corsi di formazione, distinti per le discipline alpine, fondo e snowboard deve prevedere gli insegnamenti fondamentali individuati dall'art. 7 della Legge n. 81 del 1991, e si articola in tre moduli, didattico-tecnico-culturale, corrispondenti alle tre sezioni d'esame.».

Art. 2

Modifiche all'art. 4

Il comma 6 dell'art. 4 della L.R. 42/93 è sostituito dal seguente:

«6. □ L'ammissione ai corsi di formazione professionale è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica. Si prescinde dalla prova per gli atleti che abbiano fatto parte ufficialmente per almeno uno degli ultimi cinque anni delle squadre nazionali.».

Il comma 7 bis dell'art. 4 della L.R. 42/93 è sostituito dal seguente:

«7 bis. □ Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano fatto parte ufficialmente delle squadre nazionali delle discipline alpine, del fondo e dello snowboard sono esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione di cui al presente articolo. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano conseguito titoli di livello mondiale od olimpionico sono altresì esentati dall'obbligo di esame al fine dell'iscrizione nell'Albo.».

Art. 3

Modifiche all'art. 5

La lettera b) del comma 3 dell'art. 5 della L.R. 42/93 è sostituito dal seguente:

«b) tre maestri di sci particolarmente esperti nella tecnica e didattica dello sci, di cui uno esperto nelle discipline alpine, uno nel fondo e uno nello snowboard, scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dal Collegio regionale dei maestri di sci;».

La lettera c) del comma 3 dell'art. 5 della L.R. 42/93 è sostituito dal seguente:

«c) tre istruttori nazionali di sci, scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dalla Federazione nazionale sport invernali;».

Il comma 5 dell'art. 5 della L.R. 42/93 è sostituito dal seguente:

«5. □ Limitatamente all'espletamento della prova tecnica e didattica la Commissione è articolata in tre Sottocommissioni, una per le discipline alpine, una per il fondo e una per lo snowboard.».

La lettera b) del comma 6 dell'art. 5 della L.R. 42/93 è sostituito dal seguente:

«b) due componenti, un maestro di sci e un istruttore, che fanno parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettere b) e c), specializzati nelle discipline alpine;».

La lettera b) del comma 7 dell'art. 5 della L.R. 42/93 è sostituito dal seguente:

«b) due componenti, un maestro di sci e un istruttore, che fanno parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettere b) e c), specializzati nel fondo.».

Dopo il comma 7 dell'art. 5 della L.R. 42/93 viene inserito un comma 7 bis:

«7 bis. □ La Sottocommissione per lo snowboard è composta da:

- a)
l'esperto designato dall'Assessore regionale competente in materia, che la presiede;
- b)
due componenti, un maestro di sci e un istruttore, che fanno parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettere b) e c), specializzati nello snowboard.».

Art. 4

Modifiche all'art. 7

Il titolo dell'art. 7 della L.R. 42/93 è sostituito dal seguente:

«Scuole di sci e di snowboard»

Art. 5

Modifiche all'art. 7

Il comma 1 dell'art. 7 della L.R. 42/93 è sostituito dal seguente:

«1. Agli effetti della presente legge per “scuole di sci e di snowboard” si intendono le unità organizzative cui fanno capo più maestri per esercitare in modo coordinato e continuativo, la loro attività professionale.».

Il comma 2 dell'art. 7 della L.R. 42/93 è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale, sentito il parere del Collegio regionale dei maestri di sci, della Comunità Montana e del Comune competente per territorio, autorizza l'apertura delle scuole di sci e delle scuole di snowboard previa verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:

- a)
che la scuola abbia un organico minimo di sei maestri, esercitanti l'attività in modo continuativo per tutta la stagione;
- b)
che la scuola disponga di una sede adeguata e regolarmente autorizzata dagli organi preposti all'esercizio dell'attività;
- c)
che la scuola abbia sede in località idonea all'esercizio dell'attività sciistica;
- d)
che la scuola persegua lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale;
- e)
che la scuola abbia un regolamento che disciplini, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e all'organizzazione delle scuole stesse;
- f)
che le scuole siano in grado di funzionare con l'organico minimo previsto senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva, secondo il periodo di attività;
- g)
che le scuole abbiano un direttore, compreso nell'organico di cui alla lettera a), responsabile dell'attività del corpo docente sotto l'aspetto tecnico didattico;
- h)
che le scuole assumano l'impegno a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso e a collaborare con le competenti autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci e dello snowboard nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani;
- i)
che la scuola di sci e snowboard dimostri di avere contratto una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento;
- j)
che nella stazione invernale sede dell'istituenda scuola non siano state autorizzate altre “scuole di sci e di snowboard”; in tal caso l'autorizzazione all'apertura potrà essere concessa esclusivamente dalla Giunta regionale, previa verifica delle reali esigenze di qualificazione della stazione sciistica, sentiti gli Enti, di cui al Punto 2, e le associazioni economiche locali.».

Art. 6

Norma transitoria

1. I maestri di sci che abbiano conseguito la specializzazione nella disciplina dello snowboard, mediante la frequenza ad appositi corsi istituiti dalle Regioni precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, per acquisire il titolo di maestri di snowboard, se iscritti all'Albo regionale dei maestri di sci della Regione Emilia-Romagna, dovranno frequentare un corso di almeno 90 ore, da organizzarsi a cura del Collegio regionale dei maestri di sci dell'Emilia-Romagna.

Art. 7

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.